

# LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 11-03-1997 REGIONE BASILICATA

## Modifiche ed integrazioni alla LR 9.1.1995 n. 2 norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA  
N. 15  
del 16 marzo 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

### ARTICOLO 1

Ambiti territoriali di **caccia**

1. Il comma 2 dell' art. 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Gli ambiti territoriali di **caccia** di norma hanno dimensione sub - provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari".

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

[Art. 23](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

### ARTICOLO 3

Compiti del comitato direttivo

1. Il comma 6 dell' art. 26 della LR 2/ 1995 è sostituito dal seguente:

" 6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di **caccia**, il Comitato Direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente.

I cacciatori aventi diritto all' accesso all' ATC sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato nel Regolamento regionale di cui al precedente art. 25.

I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico - venatorie".

#### *Riferimenti Normativi ATTIVI*

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

[Art. 26](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

### ARTICOLO 4

Calendario venatorio

1. Il comma 5 dell' art. 30 della LR 2/ 95 è sostituito dal seguente:

" 5. Il numero delle giornate di **caccia** settimanali è limitato a tre e precisamente alle seguenti: Mercoledì , Sabato e Domenica.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

[Art. 30](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

## **ARTICOLO 5**

Divieti

1. AL comma 1, lettera ff) dell' art. 39 della LR 2/ 1995, dopo le parole " **caccia** al cinghiale" sono aggiunte le seguenti: " e alla volpe".

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)

[Art. 39](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1995](#)